

Regolamento per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Art. 1 oggetto del regolamento, ambito di applicazione ed esclusione

1. Il presente Regolamento si applica allo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi inclusi quelli di ingegneria, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea identificate dalla normativa vigente e con riferimento alle quali la stazione appaltante non accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero.
2. Il Regolamento si propone per ciò di disciplinare con modalità uniformi i presupposti, le procedure, le attività e i criteri di scelta che i singoli centri di spesa dell'Ateneo sono tenuti a porre in essere per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
3. Non costituiscono acquisti rilevanti ai fini dell'operatività del presente Regolamento quelli relativi a: 1) singole pubblicazioni, su riviste scientifiche o collane editoriali già esistenti; 2) quote di iscrizione ad associazioni scientifiche; 3) quote di iscrizione ai fini della partecipazione a convegni, eventi o seminari di carattere scientifico o comunque inerenti all'attività di ricerca scientifica; 4) diritti, tasse, tributi e contributi a enti pubblici e/o di rilevanza pubblica per i quali l'Università sia tenuta, a qualunque titolo, al relativo pagamento.
4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell'operatore economico.

Art. 2 - Principi di carattere generale

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto dei pertinenti principi del diritto europeo e del diritto interno espressi dal codice dei contratti pubblici e sue successive modificazioni e nella normativa che in via generale disciplina l'azione amministrativa.
2. L'Ateneo, operando ogni opportuno bilanciamento tra il principio del risultato e gli altri principi contenuti nella vigente normativa, può comunque fare ricorso alle procedure ordinarie per i propri acquisti ancorché sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

Art. 3 Principio di rotazione

1. L'Ateneo applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti nell'ambito delle procedure oggetto del presente regolamento, così da scongiurare l'inverarsi di rendite di posizione ed evitare relazioni preferenziali tra l'Ateneo e gli operatori già affidatari.
2. In attuazione del principio di rotazione, un operatore economico, risultato affidatario di un contratto da parte dell'Ateneo disciplinato dal presente regolamento, può ottenere ulteriori contratti nello stesso settore merceologico e nell'ambito delle fasce di valore identificate nel successivo comma solo successivamente all'affidamento di due contratti analoghi, per tipologia e valore, ad altri operatori o che siano trascorsi almeno dodici mesi dall'affidamento diretto, o nel caso di contratti ad esecuzione continuata dalla scadenza, di quello precedentemente stipulato per lo stesso settore merceologico ovvero la stessa categoria di opere. È vietato invitare a presentare offerte o preventivi operatori economici già invitati e/o consultati nelle precedenti due (2) procedure/affidamenti, nell'ambito di ciascun centro di spesa e all'interno delle singole fasce d'importo identificate al successivo comma, per lo stesso settore merceologico ovvero la stessa categoria di opere, e ciò anche nel caso in cui gli stessi operatori siano stati in precedenza semplicemente invitati a offrire, ancorché poi successivamente non contrattualizzati.
3. Nell'ambito del medesimo settore merceologico ovvero della stessa categoria di opere, l'affidatario ovvero l'operatore già in precedenza "invitato" può legittimamente essere nuovamente invitato, e quindi risultare affidatario del relativo contratto, a una diversa procedura inerente un acquisto rientrante nella stessa

tipologia all'interno di un differente scaglione di valore, precisamente secondo le fasce d'importo qui di seguito individuate:

Servizi e forniture:

- affidamenti di importo da euro 1.000,00 fino a euro 4.999,99;
- affidamenti di importo da euro 5.000,00 fino a euro 19.999,99;
- affidamenti di importo da euro 20.000,00 fino a euro 39.999,99;
- affidamenti di importo da euro 40.000,00 fino a euro 138.999,99;
- affidamenti di importo da euro 139.000,00 fino alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio 2022 pari a euro 215.000,00).

Lavori:

- affidamenti di importo fino euro 39.999,99;
- affidamenti di importo da euro 40.000,00 euro fino a euro 149.999,99;
- affidamenti di importo da euro 150.000,00 euro fino a euro 349.999,99;
- affidamenti di importo da euro 350.000,00 fino a euro 619.199,99;
- affidamenti di importo da euro 619.200,00 euro fino a euro 999.999,99;
- affidamenti di importo da euro 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria.

4. In ogni caso, nell'ambito delle procedure di affidamento diretto previa e senza consultazione del mercato, ciascun operatore economico non potrà risultare affidatario di più contratti il cui valore complessivo nell'arco di dodici mesi superi l'importo massimo della soglia dell'affidamento diretto secondo le vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici o di ogni altra previsione normativa all'uopo rilevante.

5. In deroga ai superiori divieti, previa motivazione aggravata con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. È richiesta a tal fine una motivazione che dia altresì conto della congruità del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e della non contendibilità della commessa sul mercato, dando eventualmente atto dell'eventuale espletamento di indagini di mercato ai sensi dell'art. 5 comma 9.

6. Il principio di rotazione non opera in relazione ad affidamenti attivati tramite procedure interamente aperte al mercato, nelle quali manchi del tutto la limitazione del numero degli operatori invitati anche a seguito di indagine di mercato espletata previa pubblicazione di un avviso esplorativo recante gli elementi essenziali della commessa.

7. Con riferimento agli acquisti inferiori a euro 1.000 di norma il principio di rotazione non trova applicazione. È però fatto obbligo al RUP di motivare, ancorché sinteticamente, in ordine alle ragioni che determinano l'acquisto, con particolare riferimento alla sua necessità e riferibilità all'attività istituzionale ed alla congruità del prezzo. Tale modalità di acquisto non può in nessun caso determinare forme di frazionamento della spesa, né quindi incidere sui limiti quantitativi degli acquisti determinati dalla rilevanza degli scaglioni così per come sopra identificati.

Art. 4 – Soglie e limiti alla competenza funzionale dei Dipartimenti

1. Le soglie rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono quelle previste dalla normativa vigente.

2. I Dipartimenti dell'Ateneo, in conformità alle vigenti previsioni normative e statutarie, possono procedere ad acquisti esclusivamente nell'ambito dell'attività di didattica, di ricerca e terza missione, in casi eccezionali di piccola manutenzione, senza comunque mai potere duplicare o sostituire acquisti già effettuati e/o programmati dagli Uffici centrali dell'Ateneo. Non possono parimenti effettuare lavori sulle strutture e/o commissionare servizi di interesse generale dell'Ateneo.

Art. 5 - Albo degli operatori economici, indagini di mercato e manifestazioni di interesse

1. L'Ateneo, tramite i propri uffici centrali preposti all'attività provveditorale, in alternativa alla esecuzione di singole indagini di mercato, istituisce un elenco di operatori economici.

2. L'Albo in questione è sempre aperto ed è possibile effettuare l'iscrizione in ogni momento. L'operatore che intende iscriversi deve dichiarare di essere già iscritto al MEPA o ad altra piattaforma certificata per gli acquisti digitali e gli ulteriori eventuali requisiti di qualificazione specifica individuati dall'avviso di costituzione. Verificati i suddetti requisiti entro il termine di 30 giorni, l'operatore è iscritto.

3. L'avviso dovrà indicare i requisiti di carattere generale, le modalità di selezione degli operatori da invitare, la categoria e le fasce di importo in cui si intendono suddividere gli operatori, oltre che i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione coerenti con categorie e fasce individuate all'art. 3 comma 3.

4. Vengono cancellati dall'albo gli operatori che abbiano falsamente dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, ovvero che li abbiano perduti; che secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ovvero un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; che non abbiano presentato preventivi od offerte - senza giustificata e tempestiva motivazione - per almeno due volte.

5. Una volta costituito l'Albo viene pubblicato nella apposita sezione del sito d'Ateneo, con ogni modificazione o aggiornamento successivo.

6. La consultazione dell'Albo, ove costituito, avviene individuando gli operatori economici secondo gli specifici requisiti di qualificazione richiesti, con riferimento alla categoria merceologica in funzione della procedura specificamente in rilievo, tenuto conto della fascia di valore di iscrizione. Laddove l'avviso relativo alla specifica procedura, oltre ad individuare gli elementi utili alla selezione dell'offerta (valore dell'affidamento, elementi del contratto, requisiti professionali, economico e finanziari, tecnici, criterio di selezione ecc.), preveda un numero massimo di operatori da invitare, lo stesso dovrà specificare i criteri oggettivi e coerenti con l'affidamento in ragione dei quali verrà operata la scelta tra tutti i potenziali offerenti. Ove l'utilizzo di criteri oggettivi in ragione della specifica condizione della procedura e/o del suo oggetto risulti impossibile o renda non praticabile l'uso di qualsiasi altro metodo, anche in ragione della sua eccessiva onerosità, si provvederà mediante sistema di selezione casuale.

7. Laddove non sia ancora stato istituito l'elenco degli operatori economici, ovvero per il caso in cui l'utilizzazione dello stesso non risulti concretamente utile, l'amministrazione procede all'espletamento di specifiche indagini di mercato al fine di individuare operatori economici idonei, interessati a partecipare alla singola procedura. L'avviso con quale si procede all'indagine di mercato deve recare l'indicazione del valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale; i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione; il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati; i criteri oggettivi e coerenti di selezioni degli operatori da invitare. Qualora si decida di limitare tra gli interessati il numero degli offerenti si procede nel senso descritto al comma 6.

8. È sempre possibile procedere attraverso la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di piattaforme certificate. Secondo le modalità qui indicate, l'indagine di mercato deve essere svolta prima dell'adozione della determina a contrarre quando ciò risulti effettivamente utile al fine di acquisire una più adeguata conoscenza degli elementi fondamentali della procedura da indicare nella medesima determina.

9. Quando emergano esigenze relative a una migliore garanzia di trasparenza e di imparzialità, e comunque sempre laddove occorre verificare la supposta unicità o la incomparabile convenienza economica riferibile al singolo operatore e quindi la contendibilità della commessa, l'Ateneo procede alla esplorazione del mercato mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un termine che, in ragione della rilevanza del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, riducibili a non meno di cinque in caso di motivata urgenza. Preferibilmente il confronto si svolge tra tutti gli operatori che hanno richiesto di partecipare. Diversamente, qualora l'avviso indichi espressamente un numero massimo di offerenti la selezione si procede nel senso descritto al comma 6 secondo e terzo periodo.

10. In ossequio alle disposizioni sulla digitalizzazione degli acquisiti gli operatori iscritti all'Albo garantiscono la contestuale e perdurante iscrizione agli elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o in altra piattaforma certificata interoperabile con la banca dati ANAC, pena di cancellazione dall'elenco.

Art. 6 – Responsabile unico del progetto

1. In conformità alle vigenti previsioni normative e statutarie, per ogni procedura di acquisizione viene nominato un Responsabile Unico del Progetto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. È altresì compito del responsabile unico del progetto provvedere alla trasmissione dei dati necessaria all'attuazione delle misure organizzative previste dal presente regolamento.

Art. 7 – Acquisizione di lavori sottosoglia comunitaria

1. L'appalto di lavori oggetto del presente regolamento può essere effettuato:

a) Per lavori di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione – della quale si dà conto negli atti della procedura - di più operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

b) Per lavori di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di operatori economici. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

c) Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'Albo dell'Ateneo. Ove sia necessaria procedere direttamente, per ragioni debitamente motivate, la competenza per gli importi indicati nel presente alinea è riservata all'Amministrazione centrale. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

d) Per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo.

e) Per lavori di importo pari o superiore € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo.

2. Nel caso degli affidamenti diretti la delibera di affidamento da atto dell'intervenuto espletamento della consultazione di più operatori o delle ragioni che l'hanno impedita.

Art.8 – Acquisizione di forniture e servizi sottosoglia comunitaria

1. L'appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato:

a) Per forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione – della quale si dà conto negli atti della procedura - di più operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

b) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'albo dell'Ateneo. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi di debitamente motivati, anche senza consultazione di operatori economici. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

c) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'Albo dell'Ateneo. Ove sia necessaria procedere direttamente, per ragioni debitamente motivate, la competenza per gli importi indicati nel presente alinea è riservata all'Amministrazione centrale. Si assicura, in ogni caso, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

d) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o all'Albo dell'Ateneo.

2. Nel caso degli affidamenti diretti la delibera di affidamento da atto dell'intervenuto espletamento della consultazione di più operatori o delle ragioni che l'hanno impedita.

Art. 9 - Specificità proprie agli acquisti inerenti la ricerca scientifica

1. Per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca l'applicazione del principio di rotazione può eventualmente essere derogata qualora la ripetitività e/o la continuità della fornitura o del servizio costituisca elemento essenziale e imprescindibile ai fini della effettiva riuscita dell'attività di ricerca

in concreto posta in essere. La ricorrenza di tale presupposto, indefettibile ai fini della legittima operatività della deroga, va puntualmente motivata dal RUP (ove necessario supportato da una breve relazione del Responsabile Scientifico) con specifico riferimento alla necessità di ottenere specifici risultati rispetto all'attività di ricerca in essere, o altrimenti con riguardo alla diversa esigenza di sviluppare risultati pienamente coerenti e/o comparabili a quelli di altre ricerche. Per questi casi, la motivazione dell'acquisto espone, occorrendo anche cumulativamente:

- l'unicità del prodotto o del servizio necessario;
- le caratteristiche funzionali e di risultato necessarie al raggiungimento del bisogno identificato;
- le caratteristiche di processo, di metodo e le specifiche componentistiche da utilizzarsi.

2. Laddove la struttura del mercato riscontri la eventuale presenza di più operatori idonei ad offrire i medesimi prodotti o servizi considerati, anche in via meramente funzionale, infungibili ai fini dell'attività di ricerca, va garantita l'osservanza del principio di rotazione da attuarsi nei termini di cui all'art. 3, temperato in ragione del numero di operatori disponibili a fornire gli stessi identici beni o gli stessi identici servizi alle medesime condizioni economiche, o comunque nel rispetto del principio di economicità.

3. L'unicità del fornitore (uscente), così come, eventualmente, la convenienza delle condizioni dallo stesso offerte che escludono la contendibilità della procedura, devono comunque essere verificate in concreto sul mercato per il tramite di idoneo avviso per la manifestazione di interesse alla procedura, pubblicato per almeno dieci giorni nella apposita sezione del sito d'Ateneo, manifestazione contenente una puntuale indicazione ed analitica motivazione dell'oggetto e del prezzo (atteso) dell'acquisto.

4. La manifestazione d'interesse non necessita di essere ripetuta per ogni singolo acquisto, potendo quindi la stessa essere utile a consentire più acquisti con il solo operatore, o con i soli operatori, che alla stessa hanno dato riscontro, fino al limite temporale dei dodici mesi successivi alla pubblicazione della manifestazione di interesse medesima.

Art. 10 - Monitoraggio

1. L'Ateneo organizza idonei controlli rispetto allo svolgimento complessivo dell'attività disciplinate dal presente regolamento effettuata al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, avvalendosi di strumenti di controllo informatizzato che consentano il monitoraggio in tempo reale delle procedure, anche attraverso l'istituzione di un'apposita struttura di monitoraggio. Sulla istituzione e il funzionamento di questa struttura delibera il Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 11 Disposizioni programmatiche

1. Al fine di consentire la corretta programmazione degli acquisiti di beni e servizi e della esecuzione di lavori, tutti i singoli centri di spesa dell'Ateneo per il tramite dei responsabili amministrativi degli stessi, entro il 30 ottobre di ogni anno, comunicano analiticamente i propri fabbisogni, tenuto conto degli acquisiti già effettuati e delle future esigenze ove preventivabili, così da consentire in via preferenziale l'aggregazione degli acquisiti. La mancata comunicazione dei dati è valutata ai fini del conseguimento degli obiettivi di performance.

2. L'Ateneo accorpa le spese omogenee dei singoli centri di spesa, inclusi i Dipartimenti, provvedendo quindi con modalità centralizzate all'acquisto dei beni o dei servizi così aggregati.

3. L'Ateneo, avuto riguardo al dato storico ed al reiterarsi di specifici acquisti di beni o servizi nei diversi centri di spesa, provvede in via preferenziale alla centralizzazione degli acquisti mediante la stipula di accordi quadro. Le singole unità operative dell'Ateneo, inclusi i Dipartimenti, soddisfano in via ordinaria i loro bisogni con le modalità centralizzate di cui al presente articolo, ivi inclusi gli accordi quadro, salvo motivate esigenze, opportunamente verificate con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa primaria vigente in tema di contratti pubblici ed ai principi espressi sul punto nelle direttive comunitarie.